



**DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario**

Tel + 39 040 377 2448

Fax + 39 040 377 2446

e.mail: serv.commercio.terz@regione.fvg.it

**Trieste**, 25 maggio 2007

**Prot.** 12936/PROD.COMM.

Al Comune di

**Rif.** prot. 6425 dd. 13/04/2007

**Allegati:**

**Oggetto:** L.R. 29/2005, art. 56, comma 2.  
Punti non esclusivi rivendita stampa quotidiana e periodica – Rilascio nuove autorizzazioni.

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato richiesto se sia possibile, alla luce dei criteri comunali adottati in base alla previgente normativa, rilasciare un'autorizzazione per l'apertura di un punto vendita non esclusivo della stampa quotidiana e periodica ad una struttura commerciale con superficie di vendita pari a 880 mq (media struttura maggiore), considerato che il nuovo articolo 56, comma 2, della legge regionale 29/2005 non contempla questa ipotesi tra le tipologie d'esercizio ammissibili.

Si sottolinea, in via preliminare, che l'elenco dei punti vendita non esclusivi contenuto nel comma 2 del citato articolo 56 ha natura **tassativa**, come si evince inequivocabilmente dalla definizione di cui al precedente articolo 55, comma 3, lettera b): <<punti vendita **non esclusivi: gli esercizi di cui all'articolo 56, comma 2, che in aggiunta ad altre merci sono autorizzati, in base ai criteri comunali di cui all'articolo 61, alla vendita dei soli quotidiani, dei soli periodici, ovvero di entrambi.**>>

E gli esercizi di cui all'articolo 56, comma 2, che possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo della stampa quotidiana e periodica sono **soltanto** i centri commerciali al dettaglio ed i complessi commerciali, le rivendite di generi di monopolio, le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500, gli esercizi di somministrazione (articolo 67,

comma 1, lettera a), gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, nonché gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione: ne consegue che, in linea generale, una media struttura maggiore sarà autorizzabile nella misura in cui possa essere inquadrata nell'ultima delle fattispecie elencate (riviste specializzate inerenti le specializzazioni di vendita).

Per quanto concerne la disposizione transitoria di cui all'articolo 110, comma 17 (*<<Fino all'approvazione dei regolamenti e dei Piani previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi gli atti in vigore.>>*), della legge regionale 29/2005, questa non può che riferirsi agli atti aventi natura regolamentare della Regione: il comma 17 del citato articolo 110 va letto, infatti, alla luce dei principi di riforma costituzionale (artt. 114, comma 2; 117, comma 6; 118, commi 1 e 2, Cost.), in virtù dei quali è avvenuta (così si esprime la migliore dottrina: cfr. Poggi; Bin) la cosiddetta "funzionalizzazione" del potere regolamentare all'esercizio delle attribuzioni amministrative, ossia l'ente attuatore della delega o del trasferimento della funzione amministrativa (la Regione) *si spoglia*, in sostanza, anche del potere di disciplinarne l'organizzazione e l'esercizio, se non per gli aspetti generali e di uniformità (e quindi non può intervenire sui dettagli delle modalità del potere regolamentare degli enti locali).

Ad ogni buon conto, è stato più volte ribadito che, ai sensi del comma 17 dell'articolo 110 in argomento, continuano sì ad applicarsi, fino all'approvazione dei regolamenti previsti dalla nuova legge, gli atti (sempre di natura regolamentare) esistenti e quindi in vigore tuttora, però nella misura in cui non si pongano in contrasto con la fonte primaria sopravvenuta; in proposito si riporta la massima di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 2 luglio 1987, n. 447: *<<l'esigenza che i tempi relativi allo svolgimento dell'azione amministrativa non si risolvano, indebitamente, in un pregiudizio per il privato cittadino, non può comportare un superamento del principio di legalità, in base al quale l'operato della P.A. deve attenersi alla normativa vigente al momento del suo espletamento; pertanto, nel caso in cui l'amministrazione non abbia provveduto (...) e nel frattempo sia sopravvenuta una nuova normativa che non consente più lo svolgimento di attività che risultavano, invece, legittime in base al precedente ordinamento, (...) legittimamente l'amministrazione stessa rigetta l'istanza del privato in base alla normativa vigente al momento dell'adozione del provvedimento.>>*.

Distinti saluti

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
- dott.ssa Antonella MANCA -

RBr